

DELIBERA N. 181/11/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2240/SM NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA 1") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 giugno 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 30 novembre 2010, n. 166/10/DICAM/N°PROC.2240/SM, notificato in data 7 dicembre 2010, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. – Reti Televisive

Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Iris*" la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 10 maggio 2010 a partire dalle ore 19:20 un episodio della serie televisiva "*I Soprano*", recante contenuti inadatti ad un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative in data 23 dicembre 2010 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0073871 del 27 dicembre 2010), così come precisate in sede di audizione svolta in data 15 febbraio 2011 nel corso della quale i legali rappresentanti della società R.T.I. S.p.A hanno depositato agli atti ulteriori note difensive e vista la nota integrativa del 15 aprile 2011 protocollata al n. prot. 0018055 del 19 aprile 2011 trasmessa dalla parte su richiesta dell'Autorità (prot. 14753/Agcom/U del 29 marzo 2011), con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- a) l'episodio contestato è stato trasmesso sulla piattaforma digitale terrestre e nello specifico su "*Iris*", canale dedicato in prevalenza al cinema ed alla fiction d'autore. La natura tematica e "di nicchia" del canale, rivolto ad un pubblico ben caratterizzato e diverso da quello della televisione generalista fa sì che il relativo palinsesto non ospiti contenuti di per sé attrattivi per i minori. La piattaforma digitale terrestre, rispetto al sistema analogico, comprende altresì una vasta offerta tematica di canali specifici sia per bambini che per ragazzi; ciò rende del tutto teorico il rischio che i minori si soffermino su un programma come "*Iris*", per loro privo di ogni attrattiva. Logicamente, non è pertanto possibile valutare un palinsesto che non si rivolge alla generalità del pubblico televisivo applicando in maniera pedissequa i criteri definiti dal Codice di autoregolamentazione con riferimento alla "televisione per tutti";

- b) la messa in onda in tecnica digitale terrestre assicura la presenza di uno strumento tecnologico di blocco della visione da parte dei minori, come la funzione di controllo genitoriale presente nei dispositivi di accesso (decoder o televisore integrato) che consente, in numerosi modelli, anche il blocco automatico di singoli programmi sulla base di codici forniti dall'emittente (rating utilizzato naturalmente per le opere cinematografiche alle quali si applica il vigente sistema di revisione cinematografica) e il blocco preventivo dell'accesso all'intera programmazione di un canale preselezionato dall'utente maggiorenne. E' da precisare che l'episodio della serie "*I Soprano*" oggetto di contestazione è un telefilm, rispetto al quale non sono ravvisabili divieti di visione da parte dei minori, né di conseguenza è ipotizzabile una classificazione basata su tali divieti. Di tutto ciò espresso sopra occorre tenere conto in sede di applicazione dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 177/05, come modificato, che consente la messa in onda di programmi che possono nuocere ai minori, purché nel contesto di offerte televisive e/o con sistemi di filtraggio tali da escludere che, di norma, i minori assistano al programma, salvo l'obbligo del fornitore di servizi di media audiovisivi di dare adeguate informazioni;

- c) l'episodio è parte di una nota serie di produzione statunitense che ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, e che si caratterizza per la scelta di privilegiare l'approfondimento psicologico dei personaggi rispetto alla mera azione. In particolare, le sequenze oggetto di specifica contestazione sono coerenti e funzionali rispetto alla narrazione ed all'impostazione stilistica di un'opera di riconosciuto valore artistico e non costituiscono una descrizione rozza e gratuita di sesso e violenza fini a se stessi. L'episodio è stato comunque contraddistinto con bollino rosso ben visibile, sia per posizione che per tempo di permanenza sullo schermo. La collocazione oraria, fuori della fascia protetta, appare a sua volta idonea ad escludere il rischio di visione da parte dei minori, ed è coerente con il bilanciamento di cui all'articolo 2 commi 1-2 del Codice media e minori, tra i prioritari interessi del minore e le esigenze degli utenti di tutte le fasce d'età, a maggior ragione tenuto conto delle specifiche caratteristiche tematiche e di nicchia proprie del canale;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni le dedotte giustificazioni sub a) e b) in quanto:

- il fatto che l'episodio contestato sia stato trasmesso sulla piattaforma digitale terrestre e nello specifico su "Iris", canale – come sostiene la parte – tematico e "di nicchia" dedicato in prevalenza al cinema ed alla fiction d'autore e che, allo stato attuale, a seguito del processo di digitalizzazione, si possa rilevare un'ampia offerta di canali destinati ai minori non escludono che i minori non possano assistere in linea teorica a programmi mandati in onda, in chiaro, in fascia oraria c.d. televisione per tutti;

- analoghe considerazioni sono poi da prospettarsi in merito alla funzione di controllo genitoriale attivabile – come sostiene la parte – sulla stragrande maggioranza dei dispositivi di accesso in commercio, decoder e televisori integrati, e che consentirebbe il blocco preventivo dell'accesso a singoli programmi (comunque non in questo caso in quanto il telefilm è stato mandato in onda con rating non vietato ai minori) o alla programmazione di un canale; la trasmissione del programma oggetto di contestazione, non è equiparabile a quelle trasmissioni ad accesso condizionato caratterizzate da sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio è protetto da preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore e che offrono la possibilità di adottare misure tecnologiche idonee a escludere l'accesso dei minori a determinati programmi;

RITENUTO, all'esito di un più approfondito esame, di poter accogliere le giustificazioni sub c) e più in generale rilevata scarsa potenzialità pregiudizievole dei programmi in oggetto di contestazione, in quanto:

- l'adozione del sistema iconografico - bollino rosso - inteso a segnalare che la visione del programma è inadatta ad un pubblico di minori, appare compatibile con gli specifici contenuti analizzati e misura sufficiente a prevenire il potenziale pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, tenuto altresì conto della fascia oraria di trasmissione (c.d. di televisione per tutti), comunque al di fuori della fascia oraria c.d. protetta, e che le scene contestate appaiono funzionali all'intreccio narrativo;

RITENUTO, per l'effetto, che l'episodio analizzato, mandato in onda in data 10 maggio 2010 nella fascia oraria di c.d. televisione per tutti, non integri violazione delle norme poste a tutela dei minori, in particolare dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola